

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'attuazione del progetto "Libere Dolcezze"

TRA

Regione Lazio (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore alla Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Avv. Elisabetta Longo, domiciliata presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dalla D.G.R. n. 623 del 10 novembre 2015 e in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE del Lazio per il periodo 2014-2020 (di seguito anche "AdG");

E

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise (di seguito denominato "CGM"), rappresentato da _____ domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli da _____ in qualità di _____;

congiuntamente anche, le "Parti"

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 reca disposizioni sul Fondo sociale europeo e abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Commissione Europea ha approvato con decisione di esecuzione n. C(2014) 8021 del 29.10.2014 determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia;
- la Commissione Europea ha approvato con Decisione n° C(2014) 9799 del 12.12.2014 il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;

TENUTO CONTO che:

- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 205 del 26/04/2017, ha approvato il "Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta" che si inserisce nella programmazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Inclusione sociale e lotta alla povertà – Inclusione attiva, per



REGIONE
LAZIO

regione.lazio.it

promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità per costruire un set di opportunità variegata, complementari e sinergiche tra loro, incrementando l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili;

- le risorse finanziarie per l'attuazione del "Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta" sono individuate nel quadro dell'Asse 2 - Inclusione sociale - del POR FSE, Priorità 9.i) Obiettivo specifico 9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili;

- la proposta di scheda progetto predisposta dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise, trasmessa alla Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di AdG del POR FSE, con nota prot. n. 7179 del 11/07/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 0436493 del 17/07/2018, è coerente e si inserisce nella finalità previste dall'Asse 2 Inclusione sociale, Priorità 9.i, Obiettivo specifico 9.2 del POR FSE 2014-2020, nell'ambito del "Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta";

- la Determinazione Dirigenziale n. del ha approvato la sopra richiamata scheda progetto per un importo pari a € 39.941,06, a valere sull'Asse 2 del POR FSE 2014-2020 e lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra AdG e CGM;

- la normativa richiamata nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della scheda progetto, si intende valida a tutti gli effetti per la presente Convenzione;

- risulta necessario disciplinare i rapporti tra la Parti, definendo i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività previste dal "Piano".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti relativamente alla realizzazione del progetto "Libere Dolcezze" la cui scheda è stata trasmessa dal CGM all'AdG con nota prot. n. 7179 del 11/07/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 0436493 del 17/07/2018.
2. Il CGM è pertanto tenuto ad attuare tale progetto in qualità di soggetto beneficiario dell'operazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assumendo quindi la responsabilità dell'attuazione degli interventi per quanto di competenza, nel rispetto delle regole previste per gli interventi cofinanziati dal FSE.

Art. 2 Durata del progetto

1. Il progetto ha inizio dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed avrà termine entro i successivi dodici (12) mesi, salvo proroghe autorizzate dall'AdG del POR FSE sulla base di richieste debitamente motivate.
2. Tale termine potrà essere modificato in accordo con l'AdG del POR FSE.

Art. 3 Affidamento delle attività

1. Ai fini dell'attuazione del progetto di cui all'art.1, è affidata al CGM la gestione delle attività previste nella scheda progetto approvata con Determinazione Dirigenziale n. del

Art. 4 Erogazione dei fondi

1. L'importo complessivo di € 39.941,06 per la realizzazione del progetto è impegnato a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 – Asse 2 “Inclusione sociale” – Priorità 9.i, Obiettivo specifico 9.2, di cui € 19.970,53 a carico del Fondo sociale europeo, € 13.979,37 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e € 5.991,16 a carico del Bilancio regionale, ripartito nel seguente modo:

Annualità	Capitolo A41182	Capitolo A41183	Capitolo A41184	Totale
2018	€ 15.976,42	€ 11.183,50	€ 4.792,93	€ 31.952,85
2019	€ 3.994,11	€ 2.795,87	€ 1.198,23	€ 7.988,21
Totale	€ 19.970,53	€ 13.979,37	€ 5.991,16	€ 39.941,06

2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, l'AdG provvederà, attraverso le proprie strutture, al trasferimento delle risorse, secondo le seguenti modalità:
 - l'erogazione del contributo avverrà in 2 (due) tranches;
 - un primo anticipo, pari all'80% dello stanziamento, ad avvenuto invio della pianificazione esecutiva relativa all'attuazione del progetto.
3. Ad avvenuta verifica di tutta la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del progetto, sarà erogato il saldo spettante, nella misura massima del 20% dello stanziamento complessivo.
4. L'erogazione del contributo a titolo di anticipo è subordinata all'acquisizione del CUP e ad avvenuto invio della pianificazione esecutiva entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione della Determinazione Dirigenziale di impegno delle risorse.
5. Il pagamento del saldo è effettuato a seguito dell'esito positivo dei controlli ex post effettuati dall'AdG, previa presentazione del rendiconto finale delle attività, comprensivo della relazione sullo stato di avanzamento complessivo del progetto e a fronte dell'avvenuto conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la tempistica definita dall'AdG del POR FSE.
6. Il rendiconto finale delle spese e delle attività è trasmesso entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.
7. Le modalità di invio della rendicontazione e le procedure di accesso e utilizzo del sito <http://www.regione.lazio.it/sigem> saranno comunicate successivamente dalla Regione.

Art. 5 Divieto di cumulo

1. Il CGM dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal progetto.

Art. 6 Obblighi dell'AdG

1. L'AdG del POR FSE fornisce indicazioni strategiche ed operative, rispetto alle quali il CGM deve conformarsi, nell'esecuzione delle attività previste dal Progetto approvato, impegnandosi a:
 - a) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al precedente art. 3;
 - b) fornire le informazioni pertinenti per l'esecuzione delle attività previste nel Progetto;
 - c) garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 122, comma 3, e 125, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo delle operazioni cofinanziate dal POR FSE;

- e) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
2. L'AdG effettua controlli periodici presso il CGM per effettuare il monitoraggio e la verifica sulla qualità e quantità delle attività previste, sulla corretta attuazione degli interventi, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile al POR FSE.

Art. 7 Obblighi del CGM

1. Il CGM si impegna all'esecuzione dei seguenti adempimenti, avvalendosi della propria struttura amministrativa:
- a) procedere all'attuazione di quanto previsto dal progetto approvato dall'AdG, nel rispetto della normativa applicabile per il FSE secondo quanto stabilito dall'AdG e nella tempistica di cui all'art. 2;
 - b) ricorrere a collaborazioni professionali esterne o acquisizioni di servizi, regolati attraverso la stipula di contratti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo le disposizioni applicabili al POR FSE, restando comunque salva la responsabilità complessiva del CGM sulle attività realizzate;
 - c) accettare la vigilanza dell'AdG sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli svolti ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d) fornire, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'AdG e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
 - e) tenere tutta la documentazione riconducibile all'attuazione del progetto, al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione attribuita ai finanziamenti assegnati;
 - f) rispettare i vigenti Regolamenti UE e le disposizioni adottate dall'AdG, in tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE, in particolare quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015;
 - g) inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria del progetto, inclusi i dati per la rendicontazione, sul Sistema informativo e di monitoraggio del FSE e ad inviare all'AdG le richieste di rimborso per l'attività realizzata, coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema.

Art. 8 Obblighi di riservatezza

1. Il CGM deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del progetto;
2. Il CGM si impegna all'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori;
3. Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni;
4. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.
5. Il CGM, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, in riferimento all'obbligo prescritto dall'art. 30 del Codice privacy procederà a nominare, con atto scritto, i soggetti deputati all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali

“incaricati del trattamento” e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela dei dati.

6. I dati personali acquisiti e trattati in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno raccolti con l’ausilio di strumenti informatici e/o su supporti cartacei e saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti, fatto salvo quanto previsto in materia dalle normative di settore.

Art. 9 Gestione e rendicontazione

1. Per realizzare le attività affidate e previste nel Progetto, parte integrante della presente Convenzione, il CGM opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente di riferimento e tenuto conto degli atti d’indirizzo tecnico-operativo della stessa AdG, tra cui il Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo, i Manuali delle Procedure del POR FSE, le circolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dall’AdG nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora si configuri l’esigenza o l’opportunità di avviare attività non previste dal Progetto, su richiesta dell’AdG, il CGM predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all’approvazione dell’AdG.
3. Il CGM dovrà attenersi alle indicazioni dell’AdG per la gestione e rendicontazione degli interventi previsti dal progetto approvato.
4. Nelle more dell’approvazione di nuove regole legate al “Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 e delle nuove Direttive dell’AdG per il FSE, per la gestione e controllo dei progetti formativi di cui alla presente Convenzione, si applica, in particolare, per la rendicontazione delle voci di costo definite nella pianificazione finanziaria approvata dall’AdG, quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B.
5. Inoltre si applica al Progetto, quanto definito in applicazione delle regole di semplificazione dei Fondi Strutturali in base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 68, par. 1 lett. b), il quale prevede un tasso forfettario fino al 15% delle spese dirette di personale ammissibile all’operazione che può essere utilizzato al fine di coprire i costi indiretti dell’operazione, come da piano finanziario di massima approvato.
6. L’importo forfettario, fino al 15% delle spese dirette di personale previsto dal preventivo approvato, rappresenta l’ammontare massimo riconosciuto dall’AdG al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi del personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell’operazione.
7. Per la rendicontazione delle spese relative alle risorse umane ed ogni altra spesa, il CGM è tenuto a compilare, salvo successive ulteriori modifiche comunicate dall’AdG, la modulistica prevista dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi.
8. Tutte le spese dirette del Progetto devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione di attività progettuali. Tali spese dovranno comunque essere effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l’inammissibilità. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti. Sarà onere del CGM consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un prospetto riepilogativo del calcolo del costo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria si considera il CCNL del settore di riferimento.

9. Il CGM è consapevole degli obblighi derivanti dai Regolamenti UE che investono la Regione Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti, e quindi della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare alla Regione.
10. Il CGM si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi progettuali.
11. Il CGM si impegna a fornire all'AdG del POR FSE, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi informativi richiesti relativi ai progressi nell'esecuzione del progetto.
12. Il CGM fornisce, sulla base delle richieste avanzate dall'AdG del POR FSE, la necessaria collaborazione alle Autorità di Certificazione e di Audit per lo svolgimento dei compiti a queste assegnati dai regolamenti comunitari.
13. Il CGM collabora con l'AdG del POR FSE per l'esame delle risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione e fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG del POR FSE.

Art. 10 Risorse non utilizzate

1. Entro 90 (novanta) giorni dal termine indicato all'art. 4 comma. 6, il CGM si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292 (Cin M; ABI 02008; CAB 05255) intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione parte finanziamento non utilizzato relativo al Progetto "Libere Dolcette" a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 Asse 2".
2. Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa regionale vigente, richiamata in premessa, e dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B, salvo diverse e successive indicazioni dell'AdG.

Art. 11 Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità per tutto il periodo di realizzazione del progetto come definito all'art. 2, ed avrà termine a conclusione di tutte le attività, ivi comprese le fasi di rendicontazione e validazione delle spese ammissibili.
2. Il CGM si impegna ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi concordati con l'AdG, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al POR FSE, definendo la progettazione esecutiva e procedendo quindi con l'attuazione dei diversi interventi previsti dal progetto.

Art. 12 Risoluzione

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Regione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Art. 13 Obblighi nei confronti del personale

1. Il CGM deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e

contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 14 Clausola di esonero di responsabilità

1. Il CGM si assume la responsabilità, per tutto quanto concerne la realizzazione degli interventi progettuali, in sede civile e in sede penale, in caso di infortuni al personale addetto o a terzi, salvo quanto escluso dalla normativa vigente in materia.
2. Il CGM solleva l'AdG del POR FSE da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa.
3. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato, ed ai contratti a qualunque titolo stipulati dal CGM con terzi, fanno capo in modo esclusivo al CGM, che esonera espressamente l'AdG del POR FSE da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

Art. 15 Foro competente

1. Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

Autorità di Gestione del POR Lazio
FSE 2014-2020

Ministero della Giustizia - Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per
la Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e
Molise

Avv. Elisabetta LONGO

Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.



**REGIONE
LAZIO**

regione.lazio.it